

Deliberazione n. 44 /2017/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 14 marzo 2017

**Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Relazione 2016
sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate**


Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;



Visto, in particolare, il comma 612 del citato articolo 1, che ha previsto la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro il 31 marzo 2015 dei piani di razionalizzazione delle società partecipate predisposti dagli enti pubblici tenuti a tale adempimento, nonché la trasmissione entro il 31 marzo 2016 delle relazioni sui risultati conseguiti;

Vista la propria deliberazione n. 8/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 12 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2016;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' *"Esame delle relazioni rese nel 2016 sui risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (a seguito dei piani di razionalizzazione predisposti nel 2015 da Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali all'esame della sezione)"*;

Vista la propria deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, con la quale è stata approvata la relazione riguardante *"Esame dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni predisposti dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali)"*;

Vista la propria deliberazione n. 115/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 17 novembre 2016, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame delle relazioni 2016 sui risultati dei piani di razionalizzazione delle società partecipate;

Vista la relazione sui risultati conseguiti trasmessa dall'**Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia** il 21 aprile 2016;

Considerato che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è stato emanato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Vista l'ordinanza n. 13 del 10 marzo 2017 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 è stato riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti alla Sezione ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 5.4 della relazione si è specificamente riferito delle criticità del piano predisposto dall'**Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**.

In generale era stata evidenziata la mancata indicazione di eventuali partecipazioni indirette.

Sempre in via generale era stato rilevato come il piano difettesse di un'analisi dei principali costi di funzionamento delle partecipate, analisi imprescindibile per l'individuazione degli interventi diretti alla relativa riduzione.

In particolare si evidenziava la necessità di monitorare le partecipazioni in Reinnova scari, partecipata al 5,47 per cento, considerata la perdita consistente riferita all'esercizio 2014.

Si segnalava, inoltre, che nulla veniva comunicato riguardo all'attività svolta da eventuali consorzi ed altri enti pubblici strumentali, elemento, questo, necessario ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dalla lettera c), comma 611, legge 190/2014.

Altro punto critico evidenziato riguardava la carenza di elementi concreti in ordine alla tempistica delle azioni previste, nonché ai presumibili effetti.


Relativamente alla partecipazione in Gal Gruppo di azione locale dell'Antico Frignano, per la quale l'Ateneo prevedeva di procedere alla richiesta di liquidazione della quota di euro 516,00, la Sezione, nel paragrafo 7 della relazione (Considerazioni conclusive), evidenziava l'esigenza di svolgere specifici approfondimenti in merito alla possibilità di ricorrere a strumenti associativi diversi dallo strumento societario per la gestione dei Gruppi di azione locale (Gal). Quest'ultimo aspetto va ora valutato alla luce della nuova previsione contenuta nell'art. 26, comma 2, del Testo unico n. 175/2016, che stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.

In merito poi alla partecipazione dell'Università in società *spin off*, non sembrava condivisibile la tesi, manifestata nel piano di razionalizzazione, che la specificità delle stesse (c.d. terza missione), potesse esentare dalle prescrizioni della legge n. 190/2014. Si prendeva, comunque, atto che lo strumento regolamentare predisposto, dava una risposta adeguata in merito, prevedendo la dismissione delle stesse al termine delle attività di trasferimento tecnologico per le quali risultavano costituite.

Quanto alla partecipazione nello *spin off* Holostem srl, la Sezione evidenziava la necessità di effettuare un'analisi approfondita considerata le costanti e rilevanti perdite fatta registrare dalla stessa.

CONSIDERATO

L'Università di Modena e Reggio-Emilia ha trasmesso in data 21 aprile



2016, in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, la relazione sui risultati conseguiti.

Dalla suddetta relazione emerge, tra l'altro, come la mancata evidenziazione delle partecipazioni indirette sia dipesa dal fatto che l'Ateneo non possiede in concreto partecipazioni indirette. Relativamente a tale aspetto occorre ora, comunque, considerare sul piano generale che la nuova disciplina recata dal Testo unico n. 175/2016 definisce partecipazione indiretta quella "in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". La stretta necessità di tali partecipazioni indirette, possedute per il tramite di controllate, va conseguentemente specificamente valutata nel periodico piano di razionalizzazione da predisporre ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo Testo unico.

Ciò premesso, si segnalano specifici profili di criticità che emergono dalla relazione attuativa e si formulano alcune ulteriori considerazioni indotte dall'evoluzione del quadro normativo determinata dalle disposizioni contenute nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Con riferimento alla partecipazione in **Gal dell'Antico Frignano e dell'Appennino Reggiano soc. coop.**, la relazione fa presente che in data 23 febbraio 2016 è stata accettata la richiesta di recesso presentata dall'Ateneo; il Gal procederà quindi alla liquidazione della quota in seguito all'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile 2016.

Inoltre, relativamente alla partecipazione del 10 per cento in **Formodena scari**, l'Università riferisce che avrebbe avviato una procedura ad evidenza pubblica per la cessione della propria quota.

In ordine alle suddette partecipazioni, per le quali l'Ateneo ha fatto presente l'impossibilità di imporre tempistiche certe per la dismissione, nella considerazione che le quote possedute risultano di assoluta minoranza, si evidenzia come l'art. 24 del Testo unico n. 175/2016 prescriva ora che l'alienazione debba avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della prevista ricognizione straordinaria.

In merito alla mancata analisi circa il contenimento dei costi, l'Università evidenzia come "... tale aspetto non è stato preso in considerazione, da un lato perché non vi sono costi diretti che l'ateneo sostiene annualmente, dall'altro per la difficoltà di desumere i costi di funzionamento dall'unica documentazione che le società sono tenute ad inviare periodicamente (Bilanci Consuntivi); inoltre


l'Ateneo non detiene quote di partecipazione tali da consentirgli di intervenire nella riduzione dei costi di funzionamento o sulle remunerazioni degli amministratori". A tal proposito, la Sezione ribadisce che l'assenza di oneri finanziari per l'Università non esenta la stessa da una verifica delle principali voci di costo degli organismi societari partecipati.

Quanto alle partecipazioni *spin off* l'Ateneo ribadisce come esse non rientrino nell'applicazione della normativa, in quanto indispensabili per proseguire i risultati della c.d. terza missione. Ciò nonostante, nella relazione dell'aprile 2016 si precisa che l'Università ha "... attivato criteri di valutazione e monitoraggio sul mantenimento della quota sociale, inoltre il regolamento per la costituzione e l'attività di società *spin off* e start up universitarie, approvato nel 2013, prevede la dismissione delle quote di partecipazione dopo 3 anni o 6 anni ... e prevede altresì che la partecipazione dell'Ateneo non può essere superiore al 10% del capitale sociale."

Al riguardo va ricordato come l'art 4 del d.lgs n. 175/2016, "fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di *spin off* o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.". Tale previsione, a giudizio della Sezione, implica il superamento del requisito della "stretta necessarietà" per il perseguimento delle finalità istituzionali che il mantenimento della partecipazione dovrebbe soddisfare, ferma restando l'inclusione nel periodico piano di razionalizzazione da predisporre ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo Testo unico di una valutazione in merito all'opportunità del suo mantenimento.

Per quanto riguarda la società *spin off*, in costante e crescente perdita, **Holostem sri**, partecipata al 10 per cento, pur prendendo atto del fatto che l'Ateneo la considera "... strategica ed essenziale per le ricerche istituzionali di docenti" e che la sua posizione è di postergazione rispetto alle perdite, che vengono ripianate prima dagli altri soci, si sottolinea l'esigenza di un'attenta valutazione in ordine alle ragioni che determinano tali perdite e alle possibili azioni di risanamento da adottare.

Infine, relativamente ai numerosi consorzi interuniversitari partecipati dall'Ateneo e non inclusi nel piano di razionalizzazione del 2015, si deve osservare come la considerazione, a fini ricognitivi, degli enti partecipati non societari corrisponda all'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 1, comma 611, lett. c, e ora art. 20,



comma 2, lett. c, T.U. n. 175/2016) e di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lett. g, del citato T.U.). Inoltre, data la rilevanza che i suddetti consorzi presentano per le università, la ricognizione degli stessi assume uno specifico e autonomo rilievo, parallelamente alla revisione periodica e straordinaria prevista per le società partecipate, rispettivamente, dagli art. 20 e 24 del citato T.U. n. 175/2016.

Tutto ciò considerato, la Sezione

Rileva

le descritte criticità emerse dall'esame della relazione sui risultati conseguiti in sede di attuazione del piano operativo di razionalizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Invita

l'Ente a tenere conto di quanto rilevato nell'ambito della prescritta revisione straordinaria delle partecipazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.

Dispone

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di revisione dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito Internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 14 marzo 2017.

Il relatore
(Massimo Romano)




Il presidente
(Carlo Greco)



Depositata in segreteria in data 14 marzo 2014

Il direttore di segreteria

(*Rossella Broccoli*)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rossella Broccoli". The signature is written in a cursive style with a large, looping initial.